

FOGLIO INFORMATIVO
AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE
NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. - IBL BANCA

Sede sociale in Roma Via Campo Marzio 46 00186 ROMA - Capitale Sociale € 42.500.000,00 interamente versato - Riserve al 30/04/2012 € 21.445.197
Capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n.3263.1
Iscritto all'Albo delle Banche al n. 5578 - ABI: 3263.1 CAB: 03200
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Registro Imprese RM 354/27 - CCIAA Roma 43658 - Codice Fiscale 00452550585 - www.iblbanca.it - email: info@iblbanca.it - n. fax: 06/6845955

IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE (DA COMPILARE A CURA DI CHI ESEGUE L'OFFERTA)

COGNOME E NOME

QUALIFICA E E-MAIL

ISCRITTO ALL'ALBO

CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE / SERVIZIO

PRODOTTO

"AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE"

DEFINIZIONE E FUNZIONE ECONOMICA

Con questa operazione la Banca mette a disposizione del Cliente, a tempo determinato o indeterminato (a revoca), una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità.

Salvo diverso accordo, il Cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito (cfr. anche il foglio informativo relativo al conto corrente).

Per le aperture di credito garantite da ipoteca, il correntista concede ipoteca sui beni immobili.
Per aperture di credito garantite da titoli e merci il correntista concede pegno su titoli e/o merci.

DURATA

L'affidamento può essere concesso a tempo indeterminato o a termine.

DESTINATARI

La presente operazione è destinata ai Clienti "non rientranti nella categoria dei Consumatori".

Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di "Consumatore" gli adempimenti informativi in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari sono assolti dalla Banca mediante la consegna al Cliente, prima della stipula del contratto di affidamento, del modello previsto dalla normativa denominato "Informazioni Europee di Base per il Credito ai Consumatori" (IEBCC)

RISCHI TIPICI

VARIAZIONI CONDIZIONI

La Banca può in qualsiasi momento variare, in presenza di un giustificato motivo, le condizioni contrattuali ed economiche relative all'affidamento in conto corrente, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al Cliente le prescrizioni di cui all'articolo 118 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.

Nel caso di affidamenti concessi dalla Banca a tempo **determinato**, la stessa potrà modificare, in presenza di un giustificato motivo, le sole condizioni contrattuali, rispettando in caso di variazioni in senso sfavorevole al Cliente le prescrizioni di cui all'articolo 118 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.

In entrambi i casi le modifiche si intendono approvate ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la loro applicazione.

CONTI CORRENTI COINTESTATI

In caso di conto corrente cointestato con modalità di utilizzo del conto con firma disgiunta, la possibilità che l'intero saldo venga interamente utilizzato da uno degli intestatari in maniera autonoma ed all'insaputa del cointestatario.

DIRITTO DI RECESSO

La Banca ha facoltà di recedere dal contratto di apertura di credito con modalità diverse in relazione al tipo di cliente e di affidamento concesso con conseguente obbligo in capo al Cliente di restituire quanto dovuto alla Banca.

CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE
QUANTO PUÒ COSTARE L'AFFIDAMENTO

Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) applicato all'Affidamento varia a seconda del rapporto di conto corrente attivato dal Cliente; pertanto per il calcolo del TAEG relativo alle ipotesi indicate dalla Banca d'Italia si rinvia a quanto contenuto nel Foglio Informativo relativo alla specifica tipologia di conto corrente di cui il Cliente risulta titolare.

ELEMENTI FINANZIARI DELL'OPERAZIONE
CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI
TASSI

TASSO DEBITORE ANNUO NOMINALE TASSO DEBITORE ANNUO EFFETTIVO PER SCOPERTI DI VALUTA O SALDI DEBITORI NEL LIMITE DI FIDO	Secondo le condizioni applicate sulla tipologia di conto corrente rilevabile dal relativo Foglio Informativo
TASSO DEBITORE ANNUO NOMINALE TASSO DEBITORE ANNUO EFFETTIVO PER SALDI DEBITORI SU CONTI NON AFFIDATI O ECCEDENTI IL FIDO NON APPLICABILE NEL CASO IN CUI LO SCONFINAMENTO DERIVI DAL SALDO PER VALUTA	Secondo le condizioni applicate sulla tipologia di conto corrente rilevabile dal relativo Foglio Informativo

CAPITALIZZAZIONE INTERESSE E COMPETENZE

PERIODICITÀ CAPITALIZZAZIONE INTERESSI CREDITORI E DEBITORI BASE CALCOLO PER INTERESSE ANNO CIVILE – 365 GIORNI	Trimestrale
--	-------------

COMMISSIONI RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO

COMMISSIONE ONNICOMPRESIVA ADDEBITATA CON CADENZA TRIMESTRALE	Secondo le condizioni applicate sulla tipologia di conto corrente rilevabile dal relativo Foglio Informativo
COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE PER UTILIZZI EXTRAFIDO NON DOVUTA SE LO SCONFINAMENTO DERIVI DA UN PAGAMENTO A FAVORE DELLA BANCA NON APPLICABILE NEL CASO IN CUI LO SCONFINAMENTO DERIVI DAL SALDO PER VALUTA	Secondo le condizioni applicate sulla tipologia di conto corrente rilevabile dal relativo Foglio Informativo
COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE PER SCONFINAMENTO SENZA FIDO NON DOVUTA SE LO SCONFINAMENTO DERIVI DA UN PAGAMENTO A FAVORE DELLA BANCA NON APPLICABILE NEL CASO IN CUI LO SCONFINAMENTO DERIVI DAL SALDO PER VALUTA	Secondo le condizioni applicate sulla tipologia di conto corrente rilevabile dal relativo Foglio Informativo

ALTRE CONDIZIONI RELATIVE AL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE

ALTRE CONDIZIONI RELATIVE AL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE	Per le altre condizioni economiche applicate si faccia riferimento ai fogli informativi relativi ai conti correnti
---	--

TEG - TEGM

T.E.G. - TASSO EFFETTIVO GLOBALE	In ogni caso non superiore al TEGM ai fini della legge sull'usura aumentato del 25% cui si aggiunge un ulteriore margine del 4%. La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali
CATEGORIA DI APPARTENENZA	Aperture di credito in conto corrente
T.E.G.M. - TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO IL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO INDICA IL VALORE MEDIO DEL TASSO EFFETTIVAMENTE APPLICATO DAL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO A CATEGORIE OMOGENEE DI OPERAZIONI CREDITIZIE	Il Tasso Effettivo Globale Medio in vigore, relativo alle operazioni descritte in questo foglio informativo è indicato nell'apposita tabella contenente i Tassi Effettivi Globali Medi alle operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione da parte del Ministero dell'Economia e Finanze pubblicizzata mediante affissione presso i locali aperti al pubblico in cui le operazioni sono offerte e sul sito internet www.iblbanca.it

ALTRO

TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO	Entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte della Banca dell'importo dovuto dal Cliente.
PORTABILITÀ	Il Cliente ha diritto di trasferire il rapporto di apertura di credito presso un altro intermediario. Tale facoltà può essere esercitata in ogni momento dal Cliente senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare all'indirizzo della Banca (art.1202 C.C.).

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE / SERVIZIO**RECESSO DAL CONTRATTO****Il Cliente:**

In caso di affidamento concesso a tempo indeterminato:

ha diritto di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese, mediante preavviso di un mese rispetto alla data di efficacia, previo rimborso dell'importo utilizzato e degli oneri e competenze maturate sull'apertura di credito.

In caso di affidamento concesso a tempo determinato:

ha diritto di recedere dall'apertura di credito senza penalità e senza indicare il motivo, entro 14 giorni di calendario decorrenti dalla data di apertura dell'affidamento, dandone comunicazione alla Banca a mezzo lettera raccomandata. Se l'apertura di credito ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso, deve restituire alla Banca l'importo dell'apertura di credito utilizzato e gli interessi maturati fino alla restituzione, calcolati secondo quanto convenuto. Inoltre rimborsa alla Banca le somme non ripetibili da quest'ultima versate alla pubblica amministrazione.

Il Cliente, oltre al diritto di recesso di 14 giorni, ha anche il diritto di rimborsare il Fido in anticipo, in qualsiasi momento in tutto o in parte, restituendo alla Banca l'importo utilizzato, gli interessi e gli altri oneri maturati, ivi compresi le spese, le imposte, le tasse ed ogni altro accessorio fino alla data di rimborso anticipato.

La Banca:

In caso di affidamento concesso a tempo indeterminato:

ha facoltà di:

- recedere, ai sensi dell'articolo 1845 del codice civile, ovvero di ridurre l'ammontare o sospendere l'utilizzo del Fido, in qualunque momento, dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata al Cliente consumatore con un preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di efficacia;
- esclusivamente in presenza di una giusta causa o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente consumatore, la Banca ha facoltà di procedere, anche senza preavviso, al recesso dall'apertura di credito, ovvero alla riduzione del suo ammontare o alla sospensione del suo utilizzo, previa comunicazione scritta 3 giorni prima rispetto alla data di efficacia, ovvero, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la riduzione o la sospensione.

In caso di affidamento concesso a tempo determinato:

ha facoltà, prima della scadenza del termine, di recedere o di ridurre l'affidamento o sospendere l'utilizzo al ricorrere di una giusta causa o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente consumatore. A tal fine, la Banca comunicherà al Cliente consumatore il recesso, a mezzo lettera raccomandata, con un preavviso di 15 giorni rispetto alla data di efficacia.

Il Cliente dovrà effettuare il pagamento di quanto dovuto alla Banca nel termine di 15 giorni dalla data di efficacia della comunicazione del recesso, fatta salva l'intervenuta decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 codice civile.

Il rapporto si intenderà definitivamente chiuso entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte della Banca dell'importo dovuto.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il rapporto si intenderà definitivamente chiuso entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte della Banca dell'importo dovuto.

RECLAMI

I reclami vanno inviati a mezzo raccomandata a/r all'Ufficio Reclami della Banca, Via Campo Marzio n. 46, 00186 Roma, o mediante invio di comunicazione telematica al seguente indirizzo internet ufficioreclami@iblbanca.it. L'Ufficio risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- ▶ **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
- ▶ **Conciliatore Bancario** per richiedere i servizi da questo offerti. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it o www.iblbanca.it.

ESTRATTO DALLE NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA**Articolo 7 Apertura di credito e facoltà di recesso e sconfinamenti**

1. Le aperture di credito che la Banca ritenga eventualmente di concedere al Correntista sono soggette alle seguenti regole: a) il Correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può, con successivi versamenti, ripristinare la sua disponibilità; b) se l'apertura di credito è a tempo determinato, il Correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca; c) la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 3 giorni lavorativi. Analoga facoltà di recesso ha il Correntista con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

Il rapporto si intenderà definitivamente chiuso entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte della Banca dell'importo dovuto.

2. Qualora il Correntista rivesta la qualità di consumatore (di seguito definito Correntista Consumatore), ai sensi dell'articolo 3 comma 1, lettera a), del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) e l'apertura di credito sia concessa a tempo indeterminato la Banca ha facoltà di: a) recedere, ai sensi dell'articolo 1845 del codice civile, ovvero di ridurre l'ammontare o sospendere l'utilizzo dell'affidamento, in qualunque momento, dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata al Correntista Consumatore con un preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di efficacia; b) esclusivamente in presenza di una giusta causa o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Correntista Consumatore, la Banca ha facoltà di procedere, anche senza preavviso, al recesso dell'apertura di credito, ovvero alla riduzione del suo ammontare o alla sospensione del suo utilizzo, previa comunicazione scritta 3 giorni prima rispetto alla data di efficacia, ovvero, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la riduzione o la sospensione.

Per il pagamento di tutto quanto dovuto alla Banca nei casi sopra indicati è dato al Correntista Consumatore un termine di 15 giorni di calendario a decorrere dalla data di efficacia del recesso, della riduzione o della sospensione dell'apertura di credito o comunque dalla ricezione della relativa comunicazione, fatta salva l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'articolo 1186 codice civile,

In ogni caso il Correntista Consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese, mediante preavviso di un mese rispetto alla data di efficacia previo rimborso dell'importo utilizzato e degli oneri e competenze maturate sull'apertura di credito.

Il rapporto si intenderà definitivamente chiuso entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte della Banca dell'importo dovuto.

3. Qualora il Correntista rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'articolo 3 comma 1, lettera a), del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) e l'apertura di credito sia stata concessa a tempo determinato la Banca ha facoltà, prima della scadenza del termine, di recedere o di ridurre l'affidamento o sospendere l'utilizzo al ricorrere di una giusta causa o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Correntista Consumatore. A tal fine, la Banca comunicherà al Correntista Consumatore il recesso, a mezzo lettera raccomandata, con un preavviso di 15 giorni rispetto alla data di efficacia. Il Correntista Consumatore dovrà effettuare il pagamento di quanto dovuto alla Banca nel termine di 15 giorni dalla data di efficacia della comunicazione del recesso o della riduzione o della sospensione dell'apertura di credito, fatta salva l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'articolo 1186 codice civile.

Il Correntista Consumatore ha diritto di recedere dall'apertura di credito a tempo determinato senza penalità e senza indicare il motivo, entro 14 giorni di calendario decorrenti dalla data di apertura dell'apertura di credito, dandone comunicazione alla Banca a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo di cui all'articolo 17 delle Norme Generali. Se l'apertura di credito ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Correntista Consumatore entro 30 giorni dalla

comunicazione di recesso, deve restituire alla Banca l'importo dell'apertura di credito utilizzato e gli interessi maturati fino alla restituzione, calcolati secondo quanto convenuto. Inoltre rimborsa alla Banca le somme non ripetibili da quest'ultima versate alla pubblica amministrazione. Nell'apertura di credito a tempo determinato, il Correntista Consumatore, oltre al diritto di recesso di 14 giorni, ha anche il diritto di rimborsare l'apertura di credito in anticipo, in qualsiasi momento in tutto o in parte. In tali casi il Correntista Consumatore deve dare comunicazione scritta alla Banca, a mezzo di lettera raccomandata e versare: a) in caso di rimborso anticipato parziale, l'importo che intende rimborsare; b) in caso di rimborso anticipato totale, l'importo totale utilizzato; c) gli interessi e gli altri oneri maturati, ivi compresi le spese, le imposte, le tasse ed ogni altro accessorio fino alla data di rimborso anticipato.

Nessun indennizzo è dovuto alla Banca per eventuali costi collegati al rimborso anticipato dell'apertura di credito.

Il rapporto si intenderà definitivamente chiuso entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte della Banca dell'importo dovuto.

4. L'esercizio del diritto di recesso o il rimborso anticipato comporta la sospensione immediata dell'utilizzo del credito concesso.

5. Eventuali disposizioni allo scoperto, che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso, non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite. Sul saldo finale risultante dall'estinzione del conto sarà applicato con capitalizzazione semplice, un tasso di mora pari al tasso debitore che regolava il credito al momento della revoca. La Banca non sarà più tenuta all'invio dell'estratto conto periodico, fatta eccezione per la rendicontazione dovuta per l'estinzione del conto.

6. Le norme che disciplinano il diritto di recesso si applicano in ogni caso ad qualsiasi sovvenzione sotto qualsiasi forma concessa dalla Banca al Correntista ed al Correntista Consumatore.

7. Con periodicità almeno annuale la Banca fornisce al Correntista e al Correntista Consumatore una comunicazione, inviata a mezzo posta ordinaria, in merito allo svolgimento del rapporto di apertura di credito.

8. La comunicazione di cui al precedente comma 7 del presente articolo, resa sotto forma di estratto conto, indica: il periodo al quale l'estratto conto si riferisce; gli importi prelevati e la data del prelevamento; il saldo e la data dell'estratto conto precedente; il nuovo saldo; la data e l'importo dei rimborsi effettuati; il tasso di interesse applicato; le eventuali spese addebitate; l'eventuale importo minimo da pagare.

9. In caso di sconfinamento consistente che si prolunga per oltre un mese, la Banca comunica al Correntista Consumatore a mezzo posta ordinaria: a) lo sconfinamento, b) l'importo interessato, c) il tasso di interesse; d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili. Lo sconfinamento è consistente quando riguarda un importo pari o superiore al 5 per cento dell'importo totale del credito previsto dal contratto di apertura di credito. La comunicazione dello sconfinamento è effettuata entro tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo sconfinamento è divenuto consistente; essa non è necessaria se è stata effettuata, al superamento della soglia, in un momento antecedente. Restano fermi gli obblighi relativi alle comunicazioni periodiche sul conto corrente previsti dal precedente comma 7 del presente articolo.

10. In caso di più aperture di credito utilizzabili sul medesimo conto corrente, i relativi utilizzi saranno imputati prioritariamente a valere sull'affidamento cui sono applicate le condizioni di tasso più sfavorevoli al Correntista e al Correntista Consumatore e così via secondo limiti di tasso decrescente, ciascuno corrispondente ad una diversa apertura di credito fra quelle posizionate sul conto corrente.

11. Le aperture di credito eventualmente concesse dalla Banca sono disciplinate dalle disposizioni di cui al presente articolo, fermo restando quanto convenuto dalle parti all'interno degli specifici regolamenti contrattuali disciplinanti i singoli affidamenti. Resta inteso che in caso di contrasto tra le disposizioni dei contratti di apertura di credito e le norme di cui al presente articolo, prevarranno le prime sulle seconde.

12. Salvo diversa espressa comunicazione del Cliente, in assenza di apertura di credito la Banca potrà autorizzare temporaneamente, a sua discrezione, sconfinamenti temporanei sul conto corrente, in tal caso la Banca potrà addebitare oltre agli interessi debitori per sconfinamento una commissione determinata secondo le condizioni economiche convenute.

LEGENDA

CAPITALIZZAZIONE INTERESSI	Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.
COMMISSIONE ONNICOMPRESIVA	Commissione addebitata con cadenza trimestrale, oltre al tasso di interesse debitore, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione e alla durata dell'affidamento; il suo ammontare non può superare lo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione.
COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE	Commissione applicata dalla banca in caso di autorizzazione allo sconfinamento per utilizzo extrafido o in assenza di fido. La suddetta commissione non è applicabile nel caso in cui lo sconfinamento extrafido o in assenza di fido derivi dal saldo per valuta.
CONSUMATORE	Persona fisica che opera sul conto corrente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
DISPONIBILITÀ SOMME VERSATE	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
FIDO O AFFIDAMENTO	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
SCONFINAMENTO PER UTILIZZO EXTRAFIDO SCONFINAMENTO IN ASSENZA DI FIDO	Somma di denaro utilizzata dal Cliente o comunque addebitatagli in eccedenza rispetto all'affidamento concesso della banca (sconfinamento per utilizzo extrafido) o in mancanza di un affidamento in eccedenza rispetto al proprio saldo (sconfinamento in assenza di fido).
TASSO DEBITORE ANNUO NOMINALE	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
T.E.G.M. - TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentato del 25% cui si aggiunge un ulteriore margine del 4%. La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.